



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

*Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE*

★★★

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Mariarosa Pipponzi	Presidente
dott.ssa Giulia La Malfa	Giudice
dott. Francesco Rinaldi	Giudice rel.

all'esito della camera di consiglio del **18/01/2023**,

nel procedimento iscritto al **n.r.g. 13160/2019**, promosso da:

, nato in Bangladesh il _____,
con il patrocinio dell'Avv. CHERUBINI SANDRA

RICORRENTE

contro

**Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Brescia – Ministero dell'Interno**

RESISTENTE

Pubblico Ministero in sede

INTERVENUTO

ha pronunciato il seguente

DECRETO (ai sensi dell'art. 35-<i>bis</i> del D.Lgs. n. 25/08)

1. Con ricorso depositato il 17/09/2019, _____, cittadino del Bangladesh nato l _____, ha impugnato il provvedimento n. ID _____ del 23.7.2019 (notificato il 19.8.2019), con cui la Commissione Territoriale in epigrafe ha respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale ovvero di forme complementari di protezione, presentata il 12.12.2017.

Il Ministero dell'Interno, tramite la Commissione Territoriale, si è costituito il 1.12.2020, chiedendo il rigetto del ricorso e depositando i documenti di cui all'art. 35-*bis* co. 8 del D.Lgs. n. 25/08.

Il Pubblico Ministero è intervenuto il 15/7/21, non formulando osservazioni ostative all'accoglimento della domanda.

2. All'audizione resa il 19.6.2019 dinanzi alla C.T., il ricorrente ha dichiarato in sintesi:

- di essere nato a _____ nella regione di Sylhet, in Bangladesh; di essere di religione musulmana e di etnia bangla; che la famiglia di origine è composta dai genitori e da nove fratelli; di aver studiato per 10 anni e che nel suo Paese aveva un negozio di alimentari;
- che nel 2008 ha aperto un'attività di vendita di ortaggi nel bazar del villaggio di cui era il proprietario, ma data la giovane età la madre lo aiutava alla cassa;
- che nel 2012 sono iniziati problemi con i commercianti vicini, in quanto egli vendeva i prodotti a prezzi bassi, facendo loro concorrenza; una sera del 2012, mentre stava tornando a casa, è stato

picchiato da 3 o 4 persone con bastoni, anche alla testa, verosimilmente su incarico dei concorrenti;

- di essere andato alla polizia per denunciare i fatti, ma questa si è rifiutata di ricevere la denuncia, perché quelle persone facevano parte dell'Awami League;
- di aver inoltre contratto oralmente un debito di circa un milione/un milione e duecentomila taka con i propri fornitori, che nel 2013 hanno iniziato a fare pressioni per la restituzione dei soldi; lui rispondeva che non aveva disponibilità, ma che li avrebbe restituiti in futuro; quando rispondeva così, i fornitori lo insultavano e andavano via;
- di aver quindi deciso di vendere la propria attività (circa due mesi dopo l'aggressione) e una parte del terreno del padre; di essere stato aiutato economicamente da alcuni parenti tra 2013 e 2016;
- di essere partito dal Paese nell'ottobre 2016 e di aver fatto ingresso in Italia nel dicembre 2016;
- che con i frutti del lavoro in Italia, tramite i genitori, ha restituito solo una parte del debito, circa 200.000 Taka; i suoi genitori sono stati minacciati di dover cedere la casa ai fornitori; essi hanno detto loro che il figlio era andato all'estero e che piano piano avrebbe restituito il debito; i genitori non hanno denunciato questi fatti alla polizia per paura che i fornitori creassero altri problemi;
- di temere, in caso di rimpatrio, di avere problemi con i fornitori che non è riuscito a pagare.

La C.T. non ha ritenuto tali dichiarazioni in linea con i parametri *ex art. 3 co. 5 del D.Lgs. n. 251/07*, poiché:

- le dichiarazioni rese in sede di audizione non sarebbero apparse credibili, in quanto motivate e circostanziate in modo inadeguato e talvolta contraddittorio;
- la vicenda narrata riguarda questioni di carattere privato, principalmente di natura debitoria e non appare suscettibile di integrare forme di protezione internazionale;
- il rischio di subire rivendicazioni da parte dei presunti creditori appare poco credibile. Secondo quanto riferito, questi ultimi avrebbero iniziato a chiedere la restituzione dei soldi nel 2013. Il richiedente sarebbe poi rimasto nel suo paese fino all'ottobre 2016, senza subire particolari pregiudizi da parte dei presunti debitori.

La C.T. ha quindi rigettato le istanze del ricorrente, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento: – dello status di rifugiato *ex art. 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951* (fondato timore di persecuzione); – della protezione sussidiaria *ex art. 14 del D.Lgs. n. 251/07*, tanto lett. a) e b) (condanna a morte, tortura/trattamenti inumani o degradanti) quanto lett. c) (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato); – delle diverse forme di protezione c.d. complementare.

La C.T., peraltro, l'8/11/18 aveva sospeso l'esame della domanda di protezione internazionale per l'ingiustificato allontanamento del richiedente dalla struttura di accoglienza.

Nell'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha esposto:

- le ragioni che lo hanno portato ad espatriare;
- la situazione socio-economica del Bangladesh, luogo inadatto a garantire l'incolumità dei cittadini;
- di temere, in caso di rimpatrio, di essere sottoposto a persecuzioni per le ragioni sopra esposte.

Dai documenti prodotti (da ultimo con nota del 29.11.22) risultano inoltre:

- contratto di accoglienza del 26.4.2017;
- dichiarazione di ospitalità del 7.12.2017 presso la “ ” a S;
- comunicazione di ospitalità a tempo indeterminato presso , datata 14.2.2019, a S in via ;
- attestato di conoscenza della lingua italiana di livello A2, conseguito presso il C.P.I.A. (BS) il 12.6.2019;
- modello Unilav per lavoro a tempo parziale con la mansione di addetto al carico e scarico merci prima dal 1.9.2018 al 28.2.2019 e da allora a tempo indeterminato (datore di lavoro

Il ricorrente ha quindi chiesto:

«Accertare il diritto del Signor al riconoscimento dello Status di protezione sussidiaria ex art. 2 lett. g del D. L.vo 251/2007.

– in subordine, accertare il diritto del Signor al rilascio di un permesso per motivi umanitari ai sensi del combinato disposto degli art. 32, co 3. del Dlgs 25/2008 e dell’art 5 comma 6 del dlgs 286/98 nella versione previgente al DL 113/2018 o, in subordine, di un permesso “per casi speciali” ex art. 1, co 9, DL 113/2018;

– in ulteriore subordine, previa rimessione alla Corte Costituzionale, delle questioni incidentali di costituzionalità del DL 113/2018 e in particolare dell’art. 1 DL 113/2018, come esplicitate, che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza, accertare il diritto del Sig. al rilascio di un permesso per motivi umanitari ai sensi del combinato disposto degli art. 32, co 3. del Dlgs 25/2008 e dell’art 5 comma 6 del dlgs 286/98 nella versione previgente al DL 113/2018 o, nel caso di accoglimento della sola questione di legittimità dei co. 8 e 9 dell’art.1 per violazione dell’art. 3 Cost, di un permesso “per casi speciali” ex art. 1, co 9, DL 113/2018

– in via ulteriormente subordinata, accertare il diritto del Sig. di asilo costituzionale ai sensi dell’art. 10 co 3 Cost.

– in estremo subordine, previa rimessione alla Corte Costituzionale, delle questioni incidentali di costituzionalità dell’art. 32, co. 3, Dlgs 25/2008 C, che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza, accertare il diritto del Sig. al rilascio di un permesso per protezione speciale art. 32, co. 3, Dlgs 25/2008».

L’udienza veniva fissata nelle forme della trattazione scritta e si teneva il 19/12/22. In vista dell’udienza, il 29/11/22 il difensore del ricorrente depositava una nota, ribandendo le conclusioni dell’atto introduttivo e depositando i documenti lavorativi sopra riassunti.

3. Il Collegio condivide solo in parte il giudizio della C.T.

3.1. Con riferimento allo *status* di rifugiato, si rileva come il ricorrente non abbia allegato alcun atto di persecuzione rilevante ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 251/07 (motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politiche).

La vicenda narrata, infatti, come rilevato già dalla C.T., riguarda semmai problemi privati (le difficoltà nella restituzione del debito con i fornitori); il riferimento all’Awami League, inoltre, è rimasto del tutto privo di contesto, e comunque il ricorrente non ha lamentato persecuzioni per motivi di appartenenza politica; infine, il tempo trascorso dall’aggressione alla partenza (2012-2016) e da questa ad oggi rendono,

in mancanza di puntuali indicazioni di segno contrario, improbabile che possa tuttora consumarsi una ritorsione ai danni del richiedente.

3.2. In merito alla protezione sussidiaria, quanto esposto parimenti non rientra tra i “danni gravi” di cui all’art. 14 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 251/07 (condanna a morte, tortura/trattamenti inumani o degradanti).

Quanto poi alla lett. c) dell’art. ult. cit. (“*minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*”), la valutazione dev’essere compiuta guardando alla specifica regione di provenienza del ricorrente (cfr. C.G.U.E., sent. *Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie* del 17.2.09, in C-465/07). Inoltre – con la sent. *Diakité* del 30.1.14, in C-285/12 – la C.G.U.E. da un lato ha accolto una nozione ampia del concetto di “conflitto armato” – affermando che la stessa non dev’essere subordinata a un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o a una durata particolare del conflitto, essendo sufficiente l’esistenza di una situazione in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro – dall’altro ha precisato che l’esistenza *in loco* di tale conflitto è un presupposto imprescindibile – posto che il legislatore comunitario ha fatto espresso ed esclusivo riferimento a tale presupposto, non accettando le proposte della Commissione che davano rilievo a situazioni di pericolo derivanti da altre cause di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell’uomo. Infine, anche in presenza di un conflitto armato, il riconoscimento della protezione sussidiaria è subordinato all’ulteriore presupposto del riscontro effettivo di una “minaccia grave ed individuale” alla vita e alla persona del civile (sulla base di indici sintomatici quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile).

Al riguardo, lo stesso considerando n. 35 della Direttiva 2011/95/UE stabilisce che: “*I rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un Paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave*”.

Quanto alla giurisprudenza di legittimità, si richiama Corte di Cass., ord. n. 5675/21, secondo cui: «*In tema di protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvio nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell’impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili; della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche; della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento; del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento*».

Le più recenti C.O.I. – *Country of Origin Information* sulla sicurezza in Bangladesh evidenziano che:

Nel corso degli ultimi mesi sono stati registrati sviluppi in Bangladesh sotto i seguenti profili: a) l’aumento delle tensioni politiche e degli scontri tra forze di polizia e membri dei due partiti rivali, l’Awami League (AL) - attualmente al potere - e il Bangladesh Nationalist Party (BNP) - il maggiore partito di opposizione -; b) le relazioni tra Myanmar e Bangladesh; c) l’evoluzione della situazione nei campi rifugiati della popolazione Rohingya.

Secondo International Crisis Group, i mesi tra settembre e novembre sono stati caratterizzati da un’escalation della tensione politica in vista delle elezioni parlamentari del 2023 (International Crisis Group, *Tracking conflict worldwide - database: Bangladesh*, [https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location\[\]=37](https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=37), accesso 10/01/2023), fino a culminare, nel mese di dicembre, in un significativo deterioramento della situazione di sicurezza, sotto tre profili : a) la crescente violenza nel contesto delle proteste anti-governative e le reazioni violente della polizia, tra cui le denunce e gli arresti di numerosi leader e sostenitori del BNP in connessione

all'esplosione di bombe in diversi giorni e luoghi del Paese; 2) la dichiarazione di supporto al BNP da parte del maggiore gruppo islamista del Paese, Jamaat-i-Islami, il conseguente arresto del leader del gruppo il 13 dicembre per accuse di terrorismo e i successivi scontri tra manifestanti e polizia nel corso proteste contro l'arresto a Dinajur, Chittagong e Lakshmipur; 3) l'esplosione di una situazione di insicurezza nei campi rifugiati Rohingya, dove sono stati registrati scontri a fuoco tra gruppi armati rivali (International Crisis Group, *Global overview*, dicembre 2022, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/january-alerts-and-december-trends-2022#bangladesh>, accesso 10/01/2023).

Già nel mese di settembre sia dallo Human Rights Council sia dall'Unione europea erano state avanzate al governo bengalese richieste di assicurare la libertà di espressione e limitare il ricorso alla forza da parte della polizia in vista delle future elezioni (International Crisis Group, *Tracking conflict worldwide - database: Bangladesh*, settembre 2022, [https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location\[\]=37](https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=37), accesso 10/01/2023). Ancora, nello stesso mese la fonte ACLED ha registrato diversi scontri e ferimenti tra fazioni rivali dell'AL e la sua ala studentesca, il Bangladesh Chaatra League, a Rajshahi, Dhaka e Chittagong, riconducibili alle divisioni interne e alla lotta per la supremazia politica. Questi episodi si inseriscono, secondo ACLED, in un quadro di generale incremento della violenza nel Paese (ACLED, *Regional Overview: South Asia and Afghanistan 24-30 September 2022*, <https://acleddata.com/2022/10/06/regional-overview-south-asia-and-afghanistan-24-30-september-2022/>, accesso 10/01/2023). Dal mese di agosto, almeno quattro persone sono state uccise e centinaia sono state ferite nel corso di scontri tra la polizia e i sostenitori dei due partiti in occasione delle proteste del BNP (New Age, Bangladesh, *Attack on BNP rallies continue, over 100 hurt*, 4 settembre 2022, <https://www.newagebd.net/article/180151/attacks-on-bnp-rallies-continue-over-100-hurt>, accesso 10/01/2023).

Con riferimento alle relazioni tra Bangladesh e Myanmar, tra fine agosto e inizio settembre il governo ha protestato contro gli attacchi lungo il confine e le intrusioni del Myanmar nello spazio aereo del Bangladesh (International Crisis Group, *Tracking conflict worldwide - database: Bangladesh*, settembre 2022, [https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location\[\]=37](https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=37), accesso 10/01/2023).

Nel mese di ottobre, sono state registrate tendenze simili sia sotto il profilo dello scontro politico sia con riferimento all'insicurezza lungo il confine con il Myanmar (International Crisis Group, *Tracking conflict worldwide - database: Bangladesh*, ottobre 2022, [https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location\[\]=37](https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=37), accesso 10/01/2023). Più nello specifico, secondo un rapporto di Human Rights Watch, i gruppi di opposizione hanno denunciato il costante aumento di episodi di repressione da parte delle autorità e di attacchi da parte dei membri dell'AL, in concomitanza - come detto - con l'avvio della campagna elettorale. Le campagne elettorali in Bangladesh sono frequentemente caratterizzate da episodi di violenza, ma le autorità non indagano adeguatamente membri e sostenitori dell'AL per gli attacchi e le aggressioni a danno del BNP, mentre ci sono denunce di arresti di massa e irruzioni nelle case dei membri di quest'ultimo. Secondo i leader del BNP, sono stati aperti all'incirca 20000 casi nei confronti dei propri sostenitori, che spesso non riportano i dettagli delle persone accusate. Ancora, il rapporto di Human Rights Watch riferisce di attacchi, da parte delle autorità, nei confronti di parenti di dissidenti politici espatriati (Human Rights Watch, *Bangladesh: Crackdown on Political Opposition*, 10 ottobre 2022, <https://www.hrw.org/news/2022/10/10/bangladesh-crackdown-political-opposition>, accesso 10/01/2023).

Secondo un portavoce del BNP, oltre 4000 membri del partito sono stati incriminati tra agosto e ottobre in seguito alle proteste a livello nazionale contro il primo ministro Sheikh Hasina, appartenente all'AL. Dal BNP sono state rivolte accuse all'apparato di sicurezza del Paese per

manca di neutralità e di inefficienza nel fornire protezione (BAMF - Federal Office for Migration and Refugees (Germany), *Briefing Notes*, 31 ottobre 2022, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/briefingnotes-kw42-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2, accesso 10/01/2023).

Con riferimento alle relazioni con il Myanmar, sempre a ottobre il Federal Office for Migration and Refugees tedesco (BAMF) ha riferito che nel corso di un incontro tra le autorità di frontiera dei due Paesi, il Bangladesh ha nuovamente denunciato gli avvenuti bombardamenti e il movimento di elicotteri militari lungo il confine. Alle denunce il Myanmar ha risposto promettendo di intensificare lo sforzo per giungere a relazioni amichevoli (BAMF - Federal Office for Migration and Refugees (Germany), *Briefing Notes*, 31 ottobre 2022, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/briefingnotes-kw44-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=3, accesso 10/01/2023), mentre il Bangladesh ha fatto riferimento a “provocazioni” da parte del Paese confinante (International Crisis Group, *Tracking conflict worldwide - database: Bangladesh*, ottobre 2022, [https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location\[\]=37](https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=37), accesso 10/01/2023).

Con riferimento alla questione dei Rohingya, BAMF ha riferito che, in seguito all'aumento dei reati commessi nei campi rifugiati dove risiede la popolazione Rohingya, nel mese di ottobre le unità di polizia responsabili della sicurezza hanno condotto un'operazione che ha portato all'arresto di numerosi Rohingya, tra cui alcuni accusati di omicidio (BAMF - Federal Office for Migration and Refugees (Germany), *Briefing Notes*, 31 ottobre 2022, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/briefingnotes-kw44-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=3, accesso 10/01/2023).

Anche nel mese di novembre sono continuate le proteste del BNP contro l'aumento di prezzi nel Paese. Sono state frequenti le tensioni tra i due partiti, con il BNP che ha dichiarato l'intenzione di voler intensificare la propria forza e l'AL che ha invitato il partito rivale ad astenersi da qualsiasi “eccesso”, minacciando di incarcerare il presidente del partito. Sono proseguiti anche gli interventi violenti della polizia nel corso delle manifestazioni del BNP e gli arresti con accuse di cospirazione anti governativa. Nel corso dello stesso mese sono proseguite anche le operazioni di sicurezza contro dei sospetti militanti separatisti nel distretto di Bandarband (International Crisis Group, *Tracking conflict worldwide - database: Bangladesh*, novembre 2022, [https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location\[\]=37](https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=37), accesso 10/01/2023).

Un report della Jamestown Foundation ha confermato l'incremento della violenza nei campi rifugiati Rohingya, sebbene le autorità del Bangladesh abbiano affermato il contrario. I numerosi attacchi dei mesi di ottobre e novembre hanno rivelato un modello di violenza mirata sia contro i leader della comunità Rohingya sia contro il personale di sicurezza. Questa ondata di attacchi ha spinto le autorità del Bangladesh a lanciare un'azione antiterrorismo a fine ottobre, denominata “Operation Root Out” (The Jamestown Foundation, *Security Risks Rise in Rohingya Refugee Camps on the Myanmar-Bangladeshi Border*, 6 gennaio 2023, <https://jamestown.org/program/security-risks-rise-in-rohingya-refugee-camps-on-the-myanmar-bangladeshi-border/>, accesso 10/01/2023).

Nel mese di dicembre è stato confermato che l'AL è alla ricerca della quarta vittoria alle elezioni del 2024 e che Sheikh Hasina, in carica dal 2009, e il suo governo continuano a contrastare fortemente la campagna elettorale degli avversari. Dal momento in cui il BNP ha annunciato l'organizzazione di una manifestazione elettorale a Dhaka per il 10 dicembre, l'AL, con il supporto delle forze di sicurezza, ha compiuto violenti assalti durante i raduni dell'opposizione. Dal governo è stata annunciata l'intenzione di non tollerare alcun raduno e la polizia ha messo in atto una serie di misure volte a intimidire l'opposizione. Il 7 dicembre un uomo è stato ucciso, oltre 50 sono rimasti feriti e centinaia di leader dell'opposizione e attivisti sono stati arrestati (Human

Rights Watch, *Bangladesh's Brutal Crackdown on Political opposition*, 9 dicembre 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2083674.html>, accesso 10/01/2023). Gli arresti sono proseguiti anche il giorno seguente, mentre il 9 dicembre la polizia ha accusato 200 leader del BNP e attivisti di essere responsabili di esplosioni nel distretto di Barisal e ha riferito di aver trovato oltre 15 bombe nella loro sede. Il 10 dicembre il BNP ha formulato i dieci punti dell'agenda della campagna elettorale, che includono le dimissioni dell'attuale governo ed elezioni anticipate. Contestualmente tutti i sette parlamentari del BNP hanno rassegnato le dimissioni (International Crisis Group, *Global overview*, dicembre 2022, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/january-alerts-and-december-trends-2022#bangladesh>, accesso 10/01/2023).

Secondo Crisis24, le proteste antigovernative organizzate dai partiti di opposizione stanno aumentando in scala e frequenza; tuttavia, l'alleanza delle opposizioni è debole e sono alte le probabilità che l'AL mantenga il potere. Sotto il profilo della minaccia terroristica, seppur la militanza islamica dal 2017 abbia diminuito la propria capacità di azione, gli stessi sono in ogni caso ancora presenti nel Paese e hanno dimostrato la capacità di mobilitare numerose persone (Crisi24, *Bangladesh Country Report*, <https://crisis24.garda.com/insights-intelligence/intelligence/country-reports/bangladesh>, accesso 10/01/2023).

Secondo un recente rapporto dell'organizzazione per i diritti umani *Ain o Salish Kendra (ASK)*, infine, tra gennaio e agosto 2022, 641 donne sono state vittime di violenze di gruppo, 134 sono state uccise dai loro coniugi e dieci sono state aggredite con l'acido, a causa di dispute familiari. Nello stesso periodo sono stati inoltre registrati 770 episodi di violenza contro i bambini, 392 dei quali riguardavano abusi sessuali e 347 uccisioni o suicidi (BAMF - Federal Office for Migration and Refugees (Germany), *Briefing Notes*, 19 settembre 2022, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/briefingnotes-kw38-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=4, accesso 10/01/2023).

Nel corso degli ultimi mesi, tra il 1° settembre 2022 e il 6 gennaio 2023, ACLED ha registrato in Bangladesh un totale di 858 eventi relativi alla sicurezza, che hanno causato in totale 118 vittime. Si tratta in modo particolare di proteste e disordini, con picchi nei mesi di settembre e dicembre, nonostante l'andamento sia stato generalmente costante (ACLED, *Bangladesh*, dati dal 01/09/2022 al 06/01/2023, <https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/2C9D09B5C7053A9872145AAA82DBC03D>, accesso 10/01/2023).

Nonostante i riportati episodi di violenza e di scontri tra i due partiti che si contendono il potere, il Collegio non riscontra dunque le condizioni per applicare al Bangladesh la lett. c) cit. (non può infatti parlarsi di una violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato).

3.3. Venendo alla protezione complementare di cui agli artt. 19 e ss. t.u.i., si rileva come il ricorrente abbia presentato istanza di tutela alla C.T. prima del 5.10.18, data in entrata in vigore del D.L. n. 113/18. Tale decreto aveva espunto la c.d. protezione umanitaria dal corpo dell'art. 5 co. 6 t.u.i. (oggi richiamato dall'art. 19 t.u.i.); tuttavia, il successivo D.L. n. 130/20 ha reinserito nell'art. ult. cit. “*il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*”. L'art. 15 di codesto D.L. ha previsto, in via transitoria, che la modifica si applichi “*ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto [21.10.20] avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali*”.

In altri termini, occorre applicare anche al presente caso il t.u.i. come riformulato dal D.L. n. 130/20.

Tale conclusione consente peraltro di superare le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal ricorrente.

3.3.1. Ritiene il Collegio, per i motivi già indicati a proposito del rifugio, che non si attagli al presente caso la disciplina dell'art. 19 co. 1 t.u.i., per l'assenza di un concreto pericolo di persecuzione per uno dei motivi elencati nella norma.

3.3.2. Viceversa, si deve applicare l'art. 19 co. 1.1 I-II periodo t.u.i., ai sensi del quale: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».

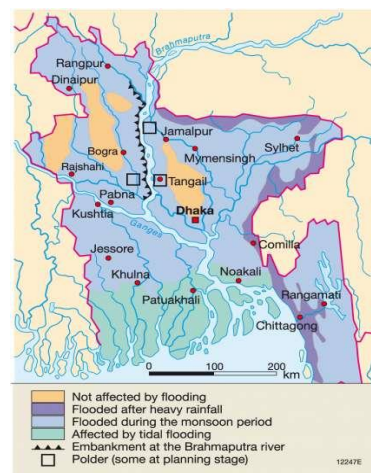
Nel caso di specie, infatti, il ricorrente proviene da _____ ella regione di Sylhet, in Bangladesh.

La zona si caratterizza per difficilissime condizioni climatiche, che espongono la popolazione al serio pericolo di dover affrontare catastrofi ambientali, come si legge nelle pertinenti C.O.I.:

Gran parte del Paese si trova all'interno di pianure a bassa altitudine del delta del Gange (o Padma), del fiume Brahmaputra-Jamuna e del sistema fluviale del Meghna. La posizione geografica del Bangladesh lo rende uno dei Paesi più vulnerabili al mondo ai cambiamenti climatici e a catastrofi naturali quali cicloni e inondazioni¹. La maggior parte del Paese è posizionata a meno di 12 metri sul livello del mare². In una relazione pubblicata dal Centro per gli Studi Strategici e Internazionali, si osserva che la frequenza e la gravità di catastrofi naturali quali alluvioni e cicloni stanno crescendo rapidamente, a causa dei cambiamenti climatici³.

Nell'Asia meridionale le inondazioni sono un fenomeno tipico della stagione monsonica da giugno a settembre; tuttavia, la maggiore gravità delle recenti inondazioni è stata attribuita da molti osservatori a temperature eccezionalmente elevate del mare e dell'aria, che rappresentano un fenomeno del cambiamento climatico globale.

I cicloni sono violente tempeste tropicali che causano inondazioni nelle zone costiere meridionali. Il Bangladesh e la regione circostante sono stati colpiti da cicloni tropicali devastanti che hanno causato gravi perdite in termini di vite umane e proprietà. La maggior parte dei danni è causata dall'acqua sotto forma di mareggiate. Il ciclone Bhola del 1970 ha ucciso circa 500.000 persone, mentre un ciclone del 1991 ha causato la morte di oltre 125.000 e ha lasciato quasi 10 milioni di persone senza casa. Il governo ha tentato di prepararsi ai futuri cicloni costruendo più di 2.500 rifugi anticicloni sopraelevati nelle zone costiere vulnerabili, nonché attuando un programma di rimboschimento nel sud del Paese⁴.



Il Bangladesh rimane il 7° posto più vulnerabile ai cambiamenti climatici. Il Climate Risk Index 2021, basato su un'analisi dei dati di 20 anni dal 2000 al 2019, afferma che il Bangladesh ha perso 11.450 persone, ha subito perdite economiche per un valore di 3,72 miliardi di dollari e ha assistito a 185 eventi meteorologici estremi nel periodo 2000-2019 a causa del cambiamento climatico (*The Business standard* del 25 gennaio 2022, <https://www.tbsnews.net/environment/climate-change/bangladesh-remains-7th-most-vulnerable-climate-change-191044>).

Nel giugno 2022, il Bangladesh è stato colpito dalle peggiori piogge registrate dal 2004 (<https://www.asianews.it/notizie-it/Decine-le-vittime-delle-alluvioni-in-India-e-Bangladesh-56069.html>): «Le agenzie umanitarie in Bangladesh riferiscono che più di 4,3 milioni di persone sono state esposte alle inondazioni che interessano vaste aree del nord-est del paese, per un totale finora accertato di 42 vittime dal 17 maggio. Il Ministero per la gestione e il soccorso

¹ FAO, Ganges-Brahmaputra-Meghna Basin, 2011 ([url](#))

² Floodmap.net, Elevation and Elevation Maps of Cities/Towns/Villages in Bangladesh, 2014 ([url](#))

³ Matthews, A., 'Bangladesh's climate change emergency', 1 December 2009 ([url](#))

⁴ Bangladesh.com, Bangladesh - Cyclones and Floods, n.d. ([url](#))

dei disastri ha riferito che oltre 90.000 persone sono state evacuate in 650 centri di soccorso nei distretti di Sylhet e Sunamganj. Nel distretto di Sylhet, dove i fiumi sono straripati per ben due volte in poche settimane, si tratta delle peggiori inondazioni in 122 anni» (<https://www.iconacliama.it/estero/bangladesh-e-india-lo-spettro-della-crisi-climatica-nelle-ultime-inondazioni-mortalit/#:~:text=Le%20inondazioni%20hanno%20colpito%20quasi,causa%20di%20inondazioni%20e%20smottamenti>).

«Il Bangladesh è alle prese con gravissime alluvioni dopo giorni di piogge monsoniche che hanno causato una dozzina di morti e migliaia di feriti. La prima ministra Sheikh Hasina ha sorvolato le aree colpite dalle inondazioni. A Sylhet, nel nord-est del Paese, lungo il fiume Surma, i villaggi sono stati sommersi e tantissimi abitanti hanno lasciato le proprie case per raggiungere terreni più alti nelle vicinanze. Secondo gli scienziati, le inondazioni in Bangladesh sono state aggravate dai cambiamenti climatici. Il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite ha stimato che circa il 17% della popolazione dovrà essere trasferita nel prossimo decennio se il riscaldamento globale persisterà al ritmo attuale. Le piogge monsoniche in Asia meridionale iniziano solitamente a giugno ma quest'anno hanno colpito l'India nord-orientale e il Bangladesh a marzo, provocando inondazioni già ad aprile in Bangladesh» (https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/alluvioni-bangladesh-premier-sorvola-zone-allagate/AELiAPhB?refresh_ce=1).

«9,5 milioni di persone sono bloccate con poco cibo e acqua potabile dopo giorni di piogge intense. Le condizioni meteorologiche estreme in Asia meridionale sono diventate più frequenti nel corso degli anni e gli ambientalisti avvertono che il cambiamento climatico potrebbe portare a disastri sempre più gravi. L'Unicef ha dichiarato di aver richiesto urgentemente 2,5 milioni di dollari per rispondere all'emergenza in Bangladesh. “Quattro milioni di persone, tra cui 1,6 milioni di bambini, bloccati dalle inondazioni improvvise nel Nordest del Bangladesh, hanno urgente bisogno di aiuto”, si legge nel comunicato pubblicato questa mattina» (https://www.repubblica.it/esteri/2022/06/21/news/clima_estremo_in_asia-354883061/).

Trattasi di circostanze valorizzabili per la protezione richiesta, tanto più che il richiedente proviene proprio dalle zone di nord-est, maggiormente colpite dalle catastrofi: «*Ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, il concetto di “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale”, costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa. Detto limite va apprezzato dal giudice di merito non solo con specifico riferimento all'esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima, ivi espressamente inclusi - qualora se ne ravvisi in concreto l'esistenza in una determinata area geografica - i casi del disastro ambientale, definito dall'art. 452-quater c.p., del cambiamento climatico e dell'insostenibile sfruttamento delle risorse naturali*» (Cass. n. 5022/21).

3.3.3. L'art. 19 co. 1.1 III-IV periodo t.u.i., inoltre, attualmente recita: «*Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine*».

L'art. 19 cit. riconosce quindi il diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare

una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, con la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave privazione dei suoi diritti umani. Corte di Cass., Sez. Un., sent. n. 24413/21 ha evidenziato come: *«Il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, "di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute" [...] La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia, [...] le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti "sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità"»*. Per valutare il grado di integrazione sufficiente a questo fine, Corte di Cass., ord. 21240/20 ha statuito che: *«In tema di protezione umanitaria, il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato»*.

Nel caso di specie, il ricorrente: – è sul territorio nazionale dal 2016, cioè ormai da 6 anni; – ha conseguito un attestato di conoscenza della lingua italiana; – lavora con continuità dal 2018; – da ultimo, soprattutto, ha ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il respingimento costituirebbe quindi una lesione della vita privata del ricorrente, ormai consolidatasi in Italia, senza che siano emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute astrattamente ostative alla sua permanenza.

Deve pertanto essere riconosciuto – ai sensi dell'art. 19 co. 1.1 e co. 1.2 t.u.i. – il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

3.4. Il ricorrente ha chiesto ancora il riconoscimento del c.d. asilo costituzionale, di cui all'art. 10 co. 3 Cost. In proposito, tuttavia, va richiamato l'insegnamento di Corte di Cass., Sez. Un., sent. n. 24413/21 cit.: *«Con la reintroduzione, nell'art. 5 t.u.i., della clausola di salvaguardia del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, il D.L. n. 130 del 2020 ha rinforzato l'attuazione del diritto costituzionale di asilo di cui all'art. 10 Cost., comma 3; posto che gli obblighi costituzionali o internazionali gravanti sullo Stato sono ovviamente cogenti a prescindere dal loro richiamo nel decreto legge de quo, a tale richiamo non può attribuirsi altro senso, se non lo si voglia degradare a mero orpello retorico, che quello di segnalare la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori ed alle protezioni speciali introdotte dal D.L. n. 113 del 2018 e incrementate dallo stesso D.L. n. 130 del 2020»*.

Non si ravvisano (né sono stati indicati specificamente nel ricorso) profili meritevoli di tutela ai sensi della Carta Costituzionale, che non siano stati disciplinati dalle norme primarie vigenti e sopra esaminate, tanto più che, ai sensi di queste, è stata già riconosciuta una forma di protezione.

4. Il rigetto della domanda di protezione sussidiaria, con accoglimento della sola domanda posta in via graduata, importa soccombenza reciproca, con conseguente compensazione integrale delle spese del giudizio ex art. 92 co. 2 c.p.c.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 35-bis del D.Lgs. n. 25/08, il Collegio:

in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto di _____ (c.u.i. _____), nato in Bangladesh il _____, al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co. 1.1 t.u.i.;

ai sensi dell'art. 32 co. 3 del D.Lgs. n. 25/08 e dell'art. 6 co. 1-*bis* lett. a) t.u.i., dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del relativo permesso di soggiorno, di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione Territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

compensa integralmente le spese di lite.

Brescia, 18/01/2023

Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi

Il Presidente
Dott. Mariarosa Pipponzi